

DETERMINA N. 949 DEL 31.08.2012

Oggetto : Rinnovo convenzione con l'Associazione "FCD DOLO 1909" di Dolo per servizio trasporto e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa. CIG.ZE4066667A.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 28.06.2012 resa immediatamente esecutiva, con la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione dell'esercizio finanziario 2012 e si è affidata alla sottoscritta la responsabilità del raggiungimento del seguente obiettivo con assegnazione delle relative risorse finanziarie: 19 Servizio Assistenza Sociale;

Vista la convenzione, approvata con deliberazione di G.C. n.193 del 01.09.2011, tra il Comune di Dolo e l'Associazione "FCD DOLO 1909" di Dolo per il servizio trasporto e consegna pasti a domicilio ad anziani e disabili";

Preso atto che il servizio svolto dall'Associazione "FCD DOLO 1909" nel periodo 05 settembre 2011 – 04 settembre 2012 si è rivelato molto efficiente e di valido supporto per l'ufficio Servizi Sociali di questo Comune per cui questa Amministrazione Comunale intende rinnovare anche per il periodo 05 settembre 2012 – 04 settembre 2013 la suddetta Convenzione;

Dato atto che l'Associazione "FCD DOLO 1909" di Dolo, con nota del 30.08.2012 si è resa disponibile a proseguire il servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio;

Preso atto che la suddetta convenzione prevede che il Comune di Dolo corrisponda all'Associazione in oggetto un rimborso per le spese relative alla polizza assicurativa e all'uso dell'automezzo;

Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra l'Associazione "FCD DOLO 1909" di Dolo e l'Amministrazione Comunale di Dolo per il servizio trasporto e consegna dei pasti a domicilio allegata alla presente determina;

Ritenuto necessario ai sensi dell'art.6 della suddetta convenzione corrispondere per il periodo di un anno all'Associazione "FCD DOLO 1909" di Dolo la somma di € 10.000,00 per far fronte alle spese relative alla polizza assicurativa e all'uso dell'automezzo;

Visto l'art.25 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari di cui all'art.12 della L.241/90;

DETERMINA

1. di rinnovare per il periodo di un anno la convenzione tra l'Associazione "FCD DOLO 1909" di Dolo e il Comune di Dolo per il servizio trasporto e consegna pasti a domicilio ad anziani e disabili;
2. di approvare lo schema di convenzione per il servizio trasporto e consegna pasti a domicilio che fa parte integrante della presente determina;
3. di impegnare la somma di €10.000,00 per il periodo di un anno con l'associazione "FCD DOLO 1909" Viale Dello Sport, 8 di Dolo (P.I. 03924780277) per far fronte alle spese relative alla polizza assicurativa e all'uso dell'automezzo CIG. ZE4066667A;
4. di imputare la suddetta somma al cap. 11004032716 cod.3447 "Trasporto Sociale" del PEG corrente esercizio finanziario;

5. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni tenuto dall'Ufficio Segreteria;
6. di disporre l'invio della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Elisabetta Sedona

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
AI SENSI DELL'ART.151 DEL T.U.267/2000**

Si attesta la copertura finanziaria sull'impegno di spesa assunto.

Dolo, li 10.09.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Roberto Volpi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26.09.2012

Registro pubblicazioni n. 1614

LARESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Elisabetta Sedona



Comune di Dolo
Provincia di Venezia

☒ 30031, Via Cairoli n.39 ☎041.5121911 Fax 041.410665 📠
www.comune.dolo.ve.it e-mail urp@comune.dolo.ve.it
P.IVA 00655760270 C.F. 82001910270

Settore Servizi Sociali

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DOLO E L'ASSOCIAZIONE F.C.D. DOLO 1909 DI DOLO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI, MINORI E DISABILI.

CONVENZIONE

L'anno duemiladodici il giorno ____ (__) del mese di settembre presso la Sede Comunale tra i Sigg.:

- da una parte la sig.ra _____, nata a _____ il _____, Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Dolo, la quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/18.08.2000 in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale rappresentata (C.F. 82001910270), che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità Comune di Dolo, in esecuzione del decreto n. 19 del 15/05/2007;
- dall'altra il sig. Volpe Moreno, nato a Dolo (VE) il 9.06.1959, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione F.C.D. Dolo 1909, (P.I. 03924780277) con sede legale in Dolo viale dello Sport n.8, iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni della sezione Sport e Tempo Libero (n. 31), che nel contesto verrà chiamata per brevità Associazione

PREMESSO

- Che la Legge 11 agosto 1991 n.266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- Che il legale rappresentante dell'Associazione dichiara di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del c.p. che viene di seguito riportato: "Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 316-bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640 numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione";
- Vista la legge L.11.6.1991 n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni.;
- Vista la L.R. 30.08.1993 n. 40, come aggiornata dalla L.R. 30.01.1997 n. 6 e 05.02.1996 n.6 e successive modificazioni ed integrazioni.;
- Visto, l'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che affida ai comuni l'erogazione dei servizi alla persona ed alla famiglia;
- Visto l'art.42, comma 2 lettera e), del D.Lgs n.267/2000
- Che con delibera di G.C. n.. 193 del 01.09.2011 è stato approvato il presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto e finalità della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto il servizio integrativo di:

di trasporto di disabili, anziani e persone bisognose con l'utilizzo di un automezzo presso strutture pubbliche e/o private ed il servizio pasti a domicilio;

Infatti il Comune, mancando nel territorio comunale un servizio di Taxi, intende garantire nell'ambito del proprio territorio (e in caso d necessità anche fuori comune) il servizio di trasporto sociale di disabili, anziani e persone bisognose, con l'utilizzo di un automezzo adeguatamente attrezzato allo scopo con tutti gli ausili necessari, presso strutture sia pubbliche che private, oltre al servizio di consegna pasti a domicilio,

attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, grazie all'aiuto dell'Associazione attraverso la realizzazione di quanto previsto dal progetto di cui alla presente convenzione. I fruitori delle prestazioni di trasporto e del servizio pasti a domicilio saranno segnalati dal Servizio sociale comunale, così come le sedi da raggiungere e gli orari da coprire.

Il servizio di trasporto privilegerà le richieste di accesso a servizi di cura, riabilitazione e socializzazione nell'ambito territoriale coincidente con l'U.L.S.S. n° 13 e/o U.L.S.S. limitrofe, in orario giornaliero indicativamente considerato nell'arco 7.00-19.00.

Il servizio pasti a domicilio sarà garantito nei giorni di sabato e domenica e durante le festività infrasettimanali durante le quali il Comune rimane chiuso.

Il rapporto che si determina con l'Associazione F.C.D. DOLO 1909 per mezzo della presente convenzione si configura giuridicamente come contributo alle iniziative sociali e attuate dalla stessa Associazione, quindi senza alcun vincolo contrattuale di subordinazione, di collaborazione coordinata e continuativa o di natura retributiva

Art.2 – TIPOLOGIE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'Associazione, a mezzo del proprio legale rappresentante si impegna con la presente convenzione ad espletare tutte le attività ed i servizi di cui all'art. 1) a mezzo di volontari iscritti ed aderenti, coperti da idonea assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile, ai sensi dell'art.4 della L.11.6.1991 n.266 e art.9, comma 1° lett. 1) della L.R. 30.08.1993 n.40, come aggiornata dalla L.R. 30.01.1997 n.6 e L.05.02.1996 n.6 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'espletamento delle attività e dei servizi in oggetto l'Associazione F.C.D. DOLO 1909 F.C.D. DOLO 1909 si impegna ad attenersi alle indicazioni concordate con l'Ente committente e a sottostare alle verifiche e ai controlli che lo stesso riterrà di effettuare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle condizioni e clausole della presente convenzione, delle prescrizioni di legge, il livello delle prestazioni e di tutela dei diritti e della dignità degli utenti e beneficiari

L'Associazione si impegna nello svolgimento delle attività ad utilizzare i propri soci volontari/accompagnatori, gli automezzi propri e/o di proprietà del Comune di Dolo, necessari per tali tipologie di trasporto e un autista in possesso dei requisiti previsti dalla legge. I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune nella persona della Sig.ra A.S. Padovan Emanuela e dell'Associazione nella persona di Compagno Carlo concordano il programma operativo per la realizzazione del progetto.

Ogni volontario dovrà esporre in modo ben visibile la tessera di riconoscimento di cui obbligatoriamente deve essere dotato, da rilasciarsi da parte del Presidente dell'Associazione di appartenenza.

Quando espressamente richiesto dal cittadino, il volontario dovrà fornire i propri dati identificativi, o mostrare il tesserino;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare, qualora per il futuro si rendesse necessario, siti e orari diversi ove estendere il servizio di vigilanza concordando con l'associazione le modalità di espletamento con atto bilaterale a parte; di integrare la gestione dei servizi oggetto di convenzione con ulteriori prestazioni e attività di natura complementare concordando con l'Associazione una modifica o ampliamento della presente convenzione.

Art.3 – ENTITA' E GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e con un numero di volontari tali da coprire i servizi stabiliti in sede di programmazione, si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari/accompagnatori.

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione delle attività convenzionate vigilano sullo svolgimento delle stesse, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Art. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione F.C.D. DOLO 1909 si impegna ad eseguire i suddetti servizi secondo le disposizioni del Comune a mezzo dei propri associati con idonea organizzazione caratterizzata da:- assenza di scopo di lucro; a comunicare copia della polizza assicurativa stipulata a favore di tutti gli associati, estesa anche a coprire le attività rientranti nell'oggetto della presente convenzione.

L'Associazione garantisce che i volontari/accompagnatori e l'autista inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della L. 11 agosto 1991 n. 266;

L'Associazione solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale che potesse insorgere dalla gestione, tanto a carico proprio quanto a carico di terzi.

L'Associazione dichiara altresì di essere in possesso del requisito dell'attitudine e delle capacità per assolvere funzionalmente, efficacemente e continuativamente l'attività oggetto della presente convenzione.

L'Associazione garantisce che i volontari/accompagnatori e l'autista inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e della pratica necessarie allo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specifiche.

Art.5 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E CONTROLLO DI QUALITA'

Spetta in generale al Responsabile del Settore Servizi Sociali e al suo delegato, ass. soc. Emanuela Padovan, direttamente interessati dei servizi forniti dall'Associazione F.C.D. DOLO 1909 verificare le prestazioni rese dalla medesima Associazione, nonché la qualità.

I volontari impiegati dovranno operare nei confronti dei cittadini, nell'osservanza dei diritti costituzionalmente protetti e rispettando la dignità degli utenti, così come previsto dall'art.7, comma 2, della Legge 11 Agosto 1991, n.266.

Art. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE

All'Associazione verrà corrisposto un rimborso per le spese sostenute per la polizza assicurativa e per le spese di uso dell'automezzo proprio, fino alla concorrenza massima di €.10.000,00 per il periodo di un anno dalla data di sottoscrizione della presente.

Il rimborso spese verrà erogato trimestralmente a seguito di presentazione di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di vigenza della convenzione, a mezzo documentazione giustificativa o apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'Associazione o suo rappresentante munito di delega;

L'Associazione F.C.D. DOLO 1909 dichiara che tale contributo non è soggetto a regime I.V.A., ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 22 ottobre 1972, n.633.

Art.7 –MESSA A DISPOSIZIONE DI STRUTTURE ED ATTREZZATURE

Il Comune mette a disposizione dell'Associazione per il servizio di trasporto sociale di anziani, minori, disabili e persone in stato di particolare bisogno, l'automezzo Fiat Ducato, adeguatamente attrezzato per il trasporto di anziani e disabili e all'occorrenza, in casi eccezionali, anche gli altri automezzi in dotazione al settore servizi sociali;

Art.8 DURATA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE

Annualmente i responsabili dell'Associazione presentano al Comune una relazione sull'attività svolta, oggetto della presente convenzione.

La presente convenzione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione della stessa. Il rinnovo della presente convenzione, previa relazione di valutazione e proposta di eventuali integrazioni e/o modifiche, è oggetto di nuova convenzione. Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli senza oneri a proprio carico se non quelli che derivano dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art.9 INADEMPIENZE

Qualora il Comune dovesse rilevare che l'andamento dei servizi oggetto della presente convenzione non sarà conforme alle disposizioni concordate, contesterà immediatamente tali inadempienze all'Associazione, assegnandole un termine valido di tempo per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, se non le ritiene adeguate o non le ricevesse, il Comune potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione della convenzione.

La convenzione è, altresì, risolta con semplice dichiarazione di parte e dal quindicesimo giorno successivo alla data di invio della comunicazione, anche nei seguenti casi:

- a) grave e provato inadempimento dell'Associazione tale da compromettere il risultato della gestione dei servizi;
- b) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente in merito.

E' facoltà dell'Associazione risolvere la presente convenzione, in caso di sospensione da parte del Comune dell'erogazione pattuita di cui all'art.6 senza giusta causa o giustificato motivo.

Art.10 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le norme della Legge 11 Agosto 1991 n.266 e della Legge Regionale n.40/1993, nonché del Codice Civile ove applicabili.

Art.11 ADEMPIMENTI DI LEGGE

Agli effetti della presente convenzione e per ogni conseguenza della stessa derivante, le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- Comune di Dolo, Via Cairoli n.39 – 30031 Dolo (VE);
- Associazione F.C.D. DOLO 1909, Viale Dello Sport n.8 – 30031 Dolo (VE);

Art.12 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, in quattro originali, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art.5 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n.131. Per quanto da esso non previsto valgono le norme del Codice Civile. Il presente atto viene formato in esenzione di bollo ai sensi dell'art.16 della tabella "Allegato B" del DPR 26.10.1972 n.642.

Tutte le spese eventuali e conseguenti la presente convenzione rimangono a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente è quello di Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dolo, _____

L'Associazione F.C.D. Dolo 1909
Moreno Volpe

Il Responsabile dei Servizi Sociali
Elisabetta Sedona